



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N° 62 del 17/09/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

<u>Minuto di raccoglimento</u> <u>Segreteria</u>	Pag. 2
<u>Risultati gare del 14.09.2025</u> Eccellenza - Coppa Italia Promozione	Pag. 3/4
<u>Giustizia Sportiva</u> Eccellenza - Coppa Italia Promozione	Pag. 5/11

1. Minuto di raccoglimento

Il Presidente Federale, Gabriele Gravina, ha disposto l'effettuazione di un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna oggi fino a domenica 21 settembre 2025, inclusi eventuali posticipi, per commemorare la scomparsa dello sciatore azzurro Matteo Franzoso.

2. Segreteria

ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA DELLE GARE ORGANIZZATE NELL'AMBITO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti, il Comitato Regionale Lazio concede l'autorizzazione ad esercitare il DIRITTO DI CRONACA RADIOTELEVISIVA alla seguente emittente radiotelevisiva per i Campionati organizzati dal Comitato Regionale Lazio, per la stagione Sportiva 2025/2026:

- TELEUNIVERSO
- COMMUNICATION PROGRAM
- TELEGOLFO-RTG

L'autorizzazione è valida fino al 30 giugno 2026.

L'esercizio del diritto di cronaca dovrà avvenire nel rispetto delle norme di Legge e del Regolamento pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti con Circolari n. 6 e 7 del 1° luglio 2025.

Le Spett.li Società sono pregate di prenderne debita nota.

Si ricorda che, in applicazione a quanto disposto dal Protocollo FIGC l'accesso agli operatori tv regolarmente in possesso di autorizzazione all'esercizio del diritto di cronaca, sarà consentito solo sulle tribune per le riprese. In nessun modo giornalisti o operatori radio-televisivi potranno accedere all'area spogliatoio per riprese o interviste. Si rammenta ancora che l'accesso agli impianti degli operatori dei mezzi di informazione è consentito solo dopo concessione di regolare accredito da parte della società ospitante.

3. Risultati Gare del 14.09.2025

Eccellenza				
GIRONE: A				
DATA	GIORNATA			
14/09/25	2/A	ARANOVA	SS ROMULEA	2 - 2
		ASTREA	W3 MACCARESE	2 - 1
		AURELIA ANTICA AURELIO	F.C. RIETI 1936 A R.L.	3 - 4
		POMEZIA CALCIO 1957	CAMPUS EUR 1960	2 - 4
		PRO CALCIO TOR SAPIENZA	GRIFONE GIALLOVERDE	1 - 4
		SALARIA FOOTBALL CLUB	CIVITAVECCHIA CALCIO 1920	1 - 2
		SORIANESE	MONTI PRENESTINI 1919	2 - 4
		SPORTING NUOVA FLORIDA	BOREALE	1 - 2
		VITERBESE S.S.D. A R.L.	ROMA CITY F.C. A.S.D.	2 - 0
GIRONE: B				
DATA	GIORNATA			
14/09/25	2/A	ARCE 1932	TIVOLI CALCIO 1919	PR.RIC.
		CECCANO CALCIO 1920	CITTA DI FORMIA CALCIO	1 - 0
		CITTA DI ANAGNI CALCIO	VIS SEZZE	2 - 0
		COLLEFERRO CALCIO	POL.CITTA DI PALIANO	3 - 0
		GAETA	FERENTINO CALCIO ARL	0 - 0
		OTTAVIA	CASAL BARRIERA	1 - 0
		REAL CASSINO	TERRACINA 1925	1 - 2
		ROCCASECCA T.SAN TOMMASO	LODIGIANI CALCIO 1972	1 - 2
		STERPARO	CERTOSA A.R.L.	1 - 4

COPPA ITALIA << PROMOZIONE >>				
GIRONE: A1				
DATA	GIORNATA			
14/09/25	1/R	ACADEMY LADISPOLI SRL	REAL TIRRENO	5 - 0
		ATHLETIC SOCCER ACADEMY	VILLA ADRIANA	2 - 3
		ATLETICO CAPRANICA	FIUMICINO S.C. 1926	1 - 0
		ATLETICO CIMINA FALISCA	GRIFONE CALCIO	V.D.G.S.
		PIANOSCARANO 1949	TARQUINIA CALCIO	1 - 0
		REAL CAMPAGNANO	NUOVA PESCIA ROMANA 2004	1 - 1
		URBETEVERE CALCIO	TOLFA CALCIO	0 - 0
GIRONE: A2				
DATA	GIORNATA			
14/09/25	1/R	F.C. PARIOLI	VILLALBA OCRES MOCA 1952	V.D.G.S.
		FUTBOL MONTESACRO	GREGORIANA	4 - 3
		LUISS S.S.D.A R.L.	MONTEROTONDO 1935	2 - 1
		NOVA 7	BELLEGRA 1962	V.D.G.S.
		OLIMPUS ROMA	BORG PALIDORO	4 - 0
		PALOMBARA	VIS SUBIACO	0 - 2
		SPORTING SAN CESAREO	CITTA DI FIANO A.S.D.	1 - 2

GIRONE: A3

DATA	GIORNATA			
14/09/25	1/R	ATLETICO ARDEA	OSTIANTICA CALCIO 1926	0 - 1
		ATLETICO LATINA	MONTE SAN BIAGIO	0 - 1
		FONTE MERAVIGLIOSA	ATLETICO LARIANO	1 - 1
		L.V.P.A. FRASCATI	PALOCCO	V.D.G.S.
		LANUVIO CAMPOLEONE	R. MORANDI A.S.D.	0 - 2
		PESCATORI OSTIA	CISTERNA CALCIO	3 - 1
		PONTINIA	NETTUNO	1 - 1
		VIRTUS PIONIERI	FREGENE MACCARESE CALCIO	1 - 2

GIRONE: A4

DATA	GIORNATA			
14/09/25	1/R	BOVILLE ERNICA CALCIO	ANITRELLA	3 - 1
		CITTA DI CEPRANO CALCIO	FOLGORE AMASENO	0 - 1
		CITTA MONTE S.G. CAMPANO	BELMONTE CASTELLO	2 - 1
		CYNTHIA 1920	ATLETICO TORRENOVA 1986	1 - 0
		POL.CANARINI 1926 RDP	POLISPORTIVA DE ROSSI ARL	1 - 0
		ROCCA PRIORA RDP CALCIO	REAL SAN BASILIO 1960	3 - 2
		VIGOR PERCONTI	ATLETICO MORENA SSDARL	2 - 0
		VIVACE GROTTAFERRATA 1922	ALATRI	1 - 2

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 15.09.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO Eccellenza

GARE DEL 7/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

TERRACINA 1925 - STERPARO

Il Giudice Sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 49 del 09/09/2025; esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle Norme Federali, dalla società ASD STERPARO, con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore MASELLA Davide, nato il 12/05/2002, i quanto non risulterebbe essere tesserato per la società ASD TERRACINA 1925.

Per l'effetto, invocano quanto previsto dal C.G.S.

Il ricorso è infondato.

Infatti, l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio, su richiesta di questo Organo giudicante, certifica che il calciatore MASELLA Davide è regolarmente tesserato per la società ASD TERRACINA 1925 a far data del 05/09/2025.

In considerazione di tutto quanto sopra,

DELIBERA

1. di respingere il ricorso proposto dalla società ASD STERPARO;
2. di convalidare il risultato acquisito sul campo: ASD TERRACINA 192 - ASD STERPARO 1 - 0;
3. Il contributo va incamerato.

GARE DEL 14/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PREANNUNCIO DI RICORSO

ARCE 1932 - TIVOLI CALCIO 1919

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società U.S.D.ARCE 1932 ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 POMEZIA CALCIO 1957

Per indebita presenza sulle tribune di un numero di persone superiori a quello consentito trattandosi di una gara da disputare a porte chiuse (R. CDC)

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 16/10/2025

SANTINI ALESSANDRO (CASAL BARRIERA)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TOMASSI DIEGO (CITTA DI ANAGNI CALCIO)

Per aver rivolto espressioni offensive ad un tesserato avversario.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DIBOUNDJE MARC LOIC
PIERR (CECCANO CALCIO 1920)

RIOSI MICHELE (ROMA CITY F.C. A.S.D.)

GASPERINI GIAN MATTEO (POMEZIA CALCIO 1957)

DEL SIGNORE LUCA (TERRACINA 1925)

COPPA ITALIA << PROMOZIONE >>

GARE DEL 14/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

ATLETICO CIMINA FALISCA - GRIFONE CALCIO

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe, rileva l'irregolare presenza nella distinta della gara in epigrafe dell'allenatore PUCCICA Rosolino in quanto non risulterebbe tesserato per la società ATLETICO CIMINA, alla data della gara stessa.

Su richiesta di questo Organo Giudicante, l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio ha certificato la mancata definizione della richiesta presentata dalla società ATLETICO CIMINA in ordine al tesseramento del predetto allenatore.

In considerazione di tutto quanto sopra, in virtù all'art. 9, commi 1 e 2, del C.G.S., questo Organo Giudicante, avvalendosi del potere di valutare d'ufficio quanto previsto dalle norme vigenti:

DELIBERA

1. di infliggere alla Società ATLETICO CIMINA l'ammenda di euro 100,00;
2. di inibire il dirigente accompagnatore, sig. SERALESSANDRI Luigi, fino al 26/09/2025;
3. di squalificare l'allenatore PUCCICA Rosolino per n. 1 giornata di gara.

F.C.PARIOLI A.S.D. - VILLALBA OCRES MOCA 1952

Il Giudice sportivo

esaminato il ricorso fatto pervenire nel rispetto delle Norme Federali, dalla Società VILLALBA OCRES MOCA 1952, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto l'Arbitro, al termine dei 90 minuti regolamentari, anzichè decretare il termine dell'incontro, ha fatto effettuare i "tiri di rigore" per determinare la società ammessa al turno successivo della Manifestazione, a causa di una inesatta interpretazione del Regolamento della stessa, come riportato nel C.U. n. 32 del 25/08/2025 del C.R. Lazio. Per l'effetto chiede la ripetizione della gara.

Il ricorso è infondato.

Infatti, preso atto che, come indicato nel predetto Comunicato n. 32 (a correzione di quanto riportato nel precedente C.U. n. 27, del 07/08/2025) veniva chiarito specificamente che "sarà dichiarata vincente del turno, la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti; a parità di punti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta".

Ed ulteriormente "solo nel caso di ulteriore parità al termine della seconda gara, l'Arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, come da Regola n. 10 delle Regole del Giuoco del Calcio.

Analizzando i risultati delle rispettive gare (Villalba Ocres Moca 1952 FC Parioli 1 - 2, gara di andata del 07/09/2025 e FC Parioli Villalba Ocres Moca 1952 0 - 1, gara di ritorno del 14/09/2025), appare evidente che, al termine del tempo regolamentare di quest'ultima, il Direttore di gara doveva dichiararne la fine, in quanto, come da Regolamento risultava che tale serie di risultati ricadeva nella fattispecie che escludeva la necessità "della appendice" eventuale dei tiri di rigore.

L'aver, comunque, fatto effettuare detti tiri, non può ritenersi, da parte di questo Organo Giudicante, fatto idoneo a ritenere inficiata la parte di gara disputata regolarmente, conclusa con un verdetto inequivocabile al 90', atto a determinare la società vincente.

DELIBERA

1. di respingere il ricorso proposto dalla Società VILLALBA OCRES MOCA 1952;
2. di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio FC PARIOLI - VILLALBA OCRES MOCA 1952 0 - 1;
- 3) il contributo va incamerato.

L.V.P.A. FRASCATI - PALOCCO

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe, rileva che al 42' del secondo tempo veniva ammonito il n. 14, RACANIELLO Lorenzo (26/12/2004) che non risulta tesserato per la Società ASD PALOCCO, alla data della gara stessa.

Su richiesta di questo Organo Giudicante, l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio ha certificato la mancata definizione della richiesta presentata dalla Società ASD Palocco in ordine al tesseramento del predetto calciatore.

In considerazione di tutto quanto sopra, in virtù all'art.10, commi 1 e 6, lett. a del C.G.S. questo Organo Giudicante, avvalendosi del potere di valutare d'ufficio quanto previsto dalle norme vigenti:

DELIBERA

1. di infliggere alla Società ASD PALOCCO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 100,00;
2. di inibire il Dirigente accompagnatore, sig. TORTOLANO Paolo, fino al 26/09/2025

NOVA 7 - BELLEGRA 1962

Il Giudice Sportivo,

preso atto del ricorso trasmesso dalla società ASD BELLEGRA 1962, nei termini previsti dalle norme vigenti, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore RANIERI Danilo, della società ASD NOVA 7, non avendo scontato la squalifica comminatagli con C.U. n. 96 del 13/10/2023.

Per l'effetto, chiede la vittoria della gara a tavolino Contestualmente la società ASD BELLEGRA 1962, ha altresì presentato ricorso avverso la decisione dell'Arbitro della gara in oggetto, il quale al termine della stessa ha fatto effettuare i tiri di rigore per determinare la qualificazione al turno successivo della Manifestazione, nonostante il Regolamento non lo prevedesse nella fattispecie del risultato determinatosi sul campo al termine della gara.

Essendo preminente, ai fini della decisione, il ricorso sulla posizione irregolare del calciatore RANIERI, questo O.G. ritiene lo stesso fondato.

Infatti, il citato calciatore RANIERI Danilo, risulta in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica di n. 1 gara inflittagli con C.U. n 96 del 13/10/2023.

Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore RANIERI Danilo alla gara in oggetto, ai sensi dell'art.21, commi 6 e 7 del C.G.S.

DELIBERA

- Di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD BELLEGRA 1962;
- Di irrogare alla società ASD NOVA 7 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 100,00;
- Di inibire il Dirigente accompagnatore, sig. ANGELONI Walter, fino a 25/09/2025;
- Di squalificare per una ulteriore giornata di gare il calciatore RANIERI Danilo;
- Il contributo va restituito

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 ROCCA PRIORA RDP CALCIO

Perchè al termine della gara, persone non identificate, riconducibili alla società, entravano indebitamente nel recinto degli spogliatoi e rivolgevano gravi offese nei confronti della terna arbitrale e dell'O.T. presente, nel contempo colpendo con calci la porta dello spogliatoio arbitrali.

Euro 100,00 POL.CANARINI 1926 RDP

Perchè propri sostenitori nel corso della gara rivolgevano espressioni offensive ad un assistente arbitrale. (R. AA)

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 3/10/2025

PRUNAS GIANLUCA (NOVA 7)

Per comportamento offensivo nei confronti di sostenitori avversari. (R. A e AA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CATANZANI ALBERTO (ROCCA PRIORA RDP CALCIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CIACCINI DAVIDE (CITTA DI CEPRANO CALCIO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

PIPPNBURG FRANCESCO (ALATRI)

Per comportamento irrispettoso nei confronti di un assistente arbitrale. (R. AA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VICALI DAVIDE (VIVACE GROTTAFERRATA 1922)

Per somma di ammonizioni.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LOMBARDO LUIGI (ATLETICO LATINA)

BOCCITTO MIRKO (CISTERNA CALCIO)

CIONE MARIO

(BOVILLE ERNICA CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MASTROGIOVANNI SIMONE (ATLETICO ARDEA)

Per aver rivolto all'arbitro frasi offensive. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LUDOVICI MARCO (BELLEGRA 1962)
CRESCENZO GABRIELE (LANUVIO CAMPOLEONE)

ZAPPALA GIOVANNI (BORGO PALIDORO)
NUOVO JACOPO (VIRTUS PIONIERI)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MONTIROLI NICOLA (CITTA DI FIANO A.S.D.)
CERQUETTI MANUEL (FIUMICINO S.C. 1926)
SAPIENZA ANDREA (FONTE MERAVIGLIOSA)
PIETROLUONGO VITTORIO (OLIMPUS ROMA)

VINASI LEONARDO (CITTA DI FIANO A.S.D.)
CERRI LORENZO (FONTE MERAVIGLIOSA)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE**

ITALIANO LUCA (ATLETICO ARDEA)

Perchè al termine della gara rivolgeva all'arbitro frasi offensive. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

COSTANTINI LIVIO TAISHI (ATHLETIC SOCCER ACADEMY)
OLIVA MATTIA (ATLETICO CIMINA FALISCA)
SABBATINI NICOLO (BORGO PALIDORO)
PANGALLOZZI GIULIO (CITTA DI FIANO A.S.D.)
CARRUOLO MARCO (MONTEROTONDO 1935)
RANTE PIETRO (NOVA 7)
SCIBILIA DANILO (OSTIANTICA CALCIO 1926)
VALERIANI MODESTO (PALOMBARA)
ALTOBELLI GREGORIO (PONTINIA)
ROSI ADRIANO (ROCCA PRIORA RDP CALCIO)

SEFERI KLAUS (ATLETICO ARDEA)
COLASANTI MANUEL (ATLETICO LARIANO)
ANDREONI GABRIELE (CITTA DI FIANO A.S.D.)
BORRAZZO FEDERICO (GRIFONE CALCIO)
GUIDOTTI NICOLO (MONTEROTONDO 1935)
CARVALHO SANTOS VICTOR (OLIMPUS ROMA)
BUFFOLINO ALESSIO (PALOMBARA)
MONTALBANO BRANDO (POLISPORTIVA DE ROSSI ARL)
FERRAZZOLI LORENZO (R. MORANDI A.S.D.)
PAOLIELLO SALVATORE (SPORTING SAN CESAREO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FORTUNA DAMIANO (ACADEMY LADISPOLI SRL)
ORIHUELA FRANCO JAVIER (ALATRI)
VITALI GIANMARCO (ANITRELLA)
ITALIANO LUCA (ATLETICO ARDEA)
GIANOTTI ANDREA (ATLETICO CAPRANICA)
RIZZO STEFANO (ATLETICO CAPRANICA)
LAZZARINI FRANCESCO (ATLETICO CIMINA FALISCA)
TOSSICI RICCARDO (ATLETICO LARIANO)
MINCHELLA LUCA (ATLETICO TORRENOVA 1986)
SPIZZICHINO MIRKO (ATLETICO TORRENOVA 1986)
FIORETTI MATTEO (BELLEGRA 1962)
LUDOVICI MARCO (BELLEGRA 1962)
ERCOLINO LORENZO (BELMONTE CASTELLO)
TOMASSI LORENZO (BELMONTE CASTELLO)
SAVARINO LORENZO (BORGO PALIDORO)
LECCESE SAMUELE (CITTA DI CEPRANO CALCIO)
NASTI FEDERICO (CITTA DI FIANO A.S.D.)
SBARAGLIA LUCA (CITTA MONTE S.G. CAMPANO)
MILLOZZI NICOLO (CYNTHIA 1920)
FRASCA GABRIELE (FIUMICINO S.C. 1926)
PEROCCHI ANDREA (FIUMICINO S.C. 1926)
DI MARIO LORENZO (FONTE MERAVIGLIOSA)

GAFURI JASIN (ACADEMY LADISPOLI SRL)
SILVESTRI MIRKO (ANITRELLA)
CATERINOZZI LORENZO (ATHLETIC SOCCER ACADEMY)
FIMIANI LEONARDO (ATLETICO CAPRANICA)
MENGONI DAVIDE (ATLETICO CAPRANICA)
SHAHINAS ROMEO (ATLETICO CAPRANICA)
SCACCHETTI GIANMARCO (ATLETICO LARIANO)
FERRANTE ANTONIO ALESSIO (ATLETICO MORENA SSDARL)
SANTI PIERLUIGI (ATLETICO TORRENOVA 1986)
FELICI ROBERTO (BELLEGRA 1962)
LORETI MATTEO (BELLEGRA 1962)
MIRTI LORENZO (BELLEGRA 1962)
SANTILLI GIANMARCO (BELMONTE CASTELLO)
GABRIELLI GIACOMO (BORGO PALIDORO)
GESUALE ANDREA (BOVILLE ERNICA CALCIO)
CANTIANI ALDO (CITTA DI FIANO A.S.D.)
ZANETTE MATHEUS JOAO (CITTA DI FIANO A.S.D.)
BISCONTI CLAUDIO (CYNTHIA 1920)
CONTI EDOARDO (F.C. PARIOLI A.S.D.)
MADUKA DAVID OBIAJULU (FIUMICINO S.C. 1926)
SPILA MATTEO (FOLGORE AMASENO)
STRANIERO EMILIANO (FONTE MERAVIGLIOSA)

ATTARDO SIMONE	(FREGENE MACCARESE CALCIO)	VISSANI PAOLO	(FREGENE MACCARESE CALCIO)
CORTELLESI SAVERIO	(FUTBOL MONTESACRO)	MICCIO SEBASTIAN	(FUTBOL MONTESACRO)
MARIOTTI DAVIDE	(GREGORIANA)	FALANGA DIEGO	(L.V.P.A. FRASCATI)
PIRAZZI MATTEO	(LANUVIO CAMPOLEONE)	RACCAGNI LORENZO	(LANUVIO CAMPOLEONE)
VITOLO LORENZO	(LANUVIO CAMPOLEONE)	SORICE LORENZO	(LUISS S.S.D.A R.L.)
FANELLI ANTIMO	(MONTE SAN BIAGIO)	MAGLIOZZI MATTEO	(MONTE SAN BIAGIO)
DI SANO DAMIANO	(NOVA 7)	IANNILLI FRANCESCO	(NUOVA PESCIA ROMANA 2004)
DINHAM NICOLLOYD MARTI	(OLIMPUS ROMA)	FABIO SIMONE	(OLIMPUS ROMA)
PADILLA CAMPO OSCAR ENILSON	(OSTIANTICA CALCIO 1926)	PICCIANO JACOPO	(OSTIANTICA CALCIO 1926)
BASSANI MATTIA	(PALOMBARA)	PALMIERI DANIELE	(PALOMBARA)
DI MARCO EMANUELE	(PESCATORI OSTIA)	MORTAROLI MATTEO	(PESCATORI OSTIA)
SANTOVITO GIACOMO	(PESCATORI OSTIA)	DRAGHI GIACOMO	(PIANOSCARANO 1949)
MARINI DANIELE	(PIANOSCARANO 1949)	OLIVIERI MATTEO	(PIANOSCARANO 1949)
CIAVATTA MARCO	(POL.CANARINI 1926 RDP)	DI GIAMMARCO EDOARDO	(POL.CANARINI 1926 RDP)
MASSI GABRIELE	(POLISPORTIVA DE ROSSI ARL)	PERESSINI GIANMARCO	(PONTINIA)
INCELLI FLAVIO	(R. MORANDI A.S.D.)	PREZIOSA CRISTIANO	(R. MORANDI A.S.D.)
IGLIOZZI MARCO	(REAL CAMPAGNANO)	PONZO ANDREA	(REAL CAMPAGNANO)
PARLAGRECO FRANCESCO	(REAL SAN BASILIO 1960)	DE CARLO DIEGO	(ROCCA PRIORA RDP CALCIO)
POSSANZA FRANCESCO	(ROCCA PRIORA RDP CALCIO)	TURMALAJ FATJON	(ROCCA PRIORA RDP CALCIO)
LUNARDINI FRANCESCO	(SPORTING SAN CESAREO)	VAUPERI MARIO	(SPORTING SAN CESAREO)
SERPENTE SIMONE	(TARQUINIA CALCIO)	BEVILACQUA MARCO	(TOLFA CALCIO)
DE FRANCO DANIELE	(URBETEVERE CALCIO)	MASTROGIACOMO TOMMASO	(URBETEVERE CALCIO)
COMPAGNUCCI GABRIELE	(VIGOR PERCONTI)	GRIMALDI ANDREA	(VIGOR PERCONTI)
IANZI ALESSANDRO	(VILLA ADRIANA)	LANGIOTTI MARCO	(VILLALBA OCRES MOCA 1952)
MAGGESE EMANUELE	(VILLALBA OCRES MOCA 1952)	MARIANI EMANUELE	(VIS SUBIACO)
GIUDETTI LUCA	(VIVACE GROTTAFERRATA 1922)	LUCCI ALESSANDRO	(VIVACE GROTTAFERRATA 1922)
ROBERTI CLAUDIO	(VIVACE GROTTAFERRATA 1922)		

IL GIUDICE SPORTIVO
(Alessandro Cavanna)

**Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al
Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del
presente Comunicato**

Pubblicato in Roma il 17 settembre 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato